



Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO

Approvato con deliberazione C.P. n. 18 del 27/06/2024

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Perugia gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

Sessione di esame e Bando

1. La prova di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si svolge in un'unica sessione annuale stabilita ogni anno dall'apposita Commissione provinciale di cui al successivo art. 8;
2. La sessione di esame indetta dalla succitata Commissione è resa nota attraverso apposito bando predisposto dal Dirigente del Servizio competente, nel quale sono indicati: a) le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame; b) la data e la sede di svolgimento della prova;
3. Il bando di cui al comma 2 viene affisso all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia di Perugia.

Art. 3

Istanza di ammissione agli esami

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di cui all'art. 1 del presente regolamento, dovranno iscriversi unicamente on-line attraverso apposita piattaforma, reperibile nel sito web della Provincia di Perugia, mediante SPID o CIE;
2. Non verranno accettate altre modalità per la presentazione di tale istanza;
3. Alla domanda on-line dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - versamento diritti di segreteria unitamente alla marca da bollo del valore vigente tramite pagamento on-line;
 - se titolo di studio conseguito all'estero, produrre fotocopia del titolo di studio corredato della relativa traduzione e riconoscimento dello stesso a cura dell'autorità italiana e/o

rappresentanza diplomatica competente (dichiarazione di valore in loco);

- per i candidati portatori di handicap, idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabile nonché indicazione dell'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.

Art. 4

Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che sono in possesso – alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione – dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;
 - b) residenza anagrafica in un comune della Provincia di Perugia, iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Non sono ammessi i candidati che abbiano il solo domicilio in un comune della provincia di Perugia. Al cittadino comunitario ed extracomunitario è richiesto altresì il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia;
 - c) maggiore età;
 - d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del Codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena delle reclusioni non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;
 - e) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, come previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - f) non essere interdetto o inabilitato;
 - g) diploma di istruzione superiore di secondo grado.
2. Possono essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio di cui al

comma 1, lett. g), del presente articolo, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale, coloro che subentrino nell'attività di consulenza in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso dell'idoneità professionale.

Art. 5

Programma di esame

1. La prova di esame verte sulle discipline stabilite dall'art. 5, comma 3, della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e dal Decreto Ministeriale del 16 aprile 1996, n. 338 – di seguito elencate:

A) La circolazione stradale:

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
- Nozione di veicolo;
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli;
- Masse e sagome limiti;
- Traino dei veicoli;
- Norme costruttive e di equipaggiamento;
- Accertamenti tecnici per la circolazione;
- Destinazione ed uso dei veicoli;
- Documenti di circolazione ed immatricolazione;
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida;
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici;
- Guida dei veicoli;
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci:

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni;
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni;
- Iscrizioni delle imprese estere;
- Fusioni e trasformazioni;
- Abilitazioni per trasporti speciali;
- Variazioni dell'albo;
- Sospensioni dall'albo;

- Cancellazione dall'albo;
- Sanzioni disciplinari;
- Effetti delle condanne penali;
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
- Omissione di comunicazioni all'albo;
- Autorizzazioni;
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci;
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto terzi;
- Trasporto merci in conto proprio;
- Licenze;
- Commissione per le licenze, esame e parere;
- Elencazione delle cose trasportabili;
- Revoca delle licenze;
- Ricorsi;
- Servizi di piazza e di noleggio;
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci;
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione:

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale;
- Acque marittime entro e oltre sei miglia dalla costa;
- Navi e galleggianti;
- Unità da diporto;
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto;
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.;
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri;
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti;

- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione;
- Noleggio e locazione;
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori;
- Regime fiscale ed assicurativo;
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
- Validità e revisione delle patenti nautiche;
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Legge del P.R.A.;
- Legge istitutiva I.E.T.;
- Compilazione delle note;
- Iscrizioni;
- Trascrizioni;
- Annotazioni;
- Cancellazioni.

E) Il regime tributario:

- Le imposte dirette ed indirette in generale;
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo;
- Fatturazione delle operazioni;
- Fatturazione delle prestazioni professionali;
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti;
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali ed intercomunitarie;
- Registri contabilità IVA;
- Dichiarazione annuale IVA;
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA;
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Art. 6

Prova di esame

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 264/91 l'esame di idoneità consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle discipline indicate al precedente art. 5;
2. L'elenco completo dei quesiti viene predisposto tramite l'estrazione casuale dal software gestionale Egaf e viene messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. L'elenco è consultabile sul sito della Provincia di Perugia;
3. A ciascun candidato viene consegnata una scheda contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque materie individuate al precedente art. 5, per un totale di venticinque quesiti;
4. La prova di esame ha la durata massima di due ore e si intende superata dai candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto del programma di esame;
5. Al termine della seduta di esame la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno, del numero delle risposte esatte fornite per ogni disciplina e redige, altresì, il verbale della prova di esame sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario.

Art. 7

Ammissione e convocazione della seduta di esame

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Servizio competente all'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza:
 - provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione;
 - comunica ai candidati ammessi giorno, luogo e ora dell'esame e ai non ammessi la motivazione dell'esclusione, tramite l'apposita piattaforma di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento.
2. Il versamento dei diritti di segreteria non è rimborsabile;
3. I candidati che non si presenteranno alla data prestabilita per la suddetta prova saranno considerati rinunciatari;
4. Qualora l'assenza sia dovuta a causa di forza maggiore, attestata con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data dell'esame, a richiesta dell'interessato il versamento dei diritti di segreteria, può essere utilmente imputato a successiva prova d'esame da effettuarsi nella prima sessione utile. In tal caso è fatta salva la domanda di ammissione già presentata;

Art.8

Commissione di esame

1. È istituita un'apposita Commissione per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto composta da:
 - a) il Dirigente della Provincia responsabile del competente Servizio o un suo delegato che la presiede;
 - b) un esperto in circolazione stradale e navigazione in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 - c) un esperto in disciplina dell'autotrasporto merci scelto tra i dipendenti della Provincia;
 - d) un esperto in disciplina del pubblico registro automobilistico;
 - e) un esperto in regime tributario;
 - f) un rappresentante delle associazioni di categoria degli studi di Consulenza Automobilistica, in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia, dura in carica tre anni ed è convocata dal Presidente della stessa;
3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la partecipazione di tutti i componenti, operando quale collegio perfetto;
4. La commissione decide, di norma all'unanimità, qualora questo non sia possibile le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente;
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio provinciale competente, designato, unitamente ad un supplente, dal Dirigente del Servizio stesso;
6. Ai componenti della Commissione, non dipendenti della Provincia, è attribuito un gettone di presenza omnicomprendivo determinato in € 200 per ogni sessione.
7. La Commissione procede a:
 - valutare la regolarità delle domande degli aspiranti al riconoscimento dell'idoneità, accertandone i requisiti per l'ammissione all'esame, previa istruttoria eseguita dal competente Servizio provinciale;
 - fissare la data della seduta di esame;
 - espletare gli esami e predisporre l'elenco dei risultati come indicato al precedente art. 6, comma 5;

- trasmettere il verbale relativo alla seduta di esame al competente Servizio Provinciale.

Art. 9

Rilascio degli attestati

1. L'attestato di idoneità professionale è rilasciato sulla base delle risultanze del verbale di cui all'art. 6, comma 5 dal Dirigente del competente Servizio della Provincia, il quale provvede altresì a rilasciarne il duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale;
2. L'attestato di idoneità, ovvero il relativo duplicato, è rilasciato su richiesta dell'interessato, da prodursi in bollo, rivolta al competente Ufficio della Provincia di Perugia;
3. In caso di duplicazione per smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale, l'interessato allega alla richiesta la denuncia resa presso l'autorità competente;
4. In caso di duplicazione per deterioramento, l'interessato allega alla richiesta l'originale deteriorato.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a specifica normativa.